

OSSERVATORIO ECOCREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità sia di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di **trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati):** decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

QUALI ACCERTAMENTI PER IL DELITTO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE?

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 16610 del 12 luglio - 5 settembre 2022

Proseguendo nella costruzione di una giurisprudenza sempre più definita in materia di delitti contro l'ambiente, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito al delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p. in occasione dell'impugnazione di un decreto di sequestro preventivo di un'area insistente nel territorio leccese.

Nel dettaglio, il sequestro preventivo in argomento era stato disposto dal Tribunale di merito su un terreno adibito all'estrazione di materiali inerti; il delitto ipotizzato era quello di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis c.p., per avere l'indagato cagionato, nell'ambito di alcune attività di estrazione, l'erosione dello strato tufaceo di un'area di circa 1.000 metri quadrati e profonda non meno di 4-5 metri.

La difesa ha impugnato il provvedimento giudiziario respingendo la sussistenza del cosiddetto *fumus commissi delicti* (cioè la probabilità di effettiva realizzazione del reato da parte dell'indagato, presupposto imprescindibile nell'applicazione delle misure cautelari) sostenuto invece dal giudice di merito.

Secondo la difesa, la condotta dell'indagato – non essendo stata oggetto di accertamenti tecnici in ordine alla presunta contaminazione del sito – era riconducibile alla pura e semplice attività estrattiva, durata pochi mesi (quindi limitata a un breve lasso di tempo), e consistita concretamente nello scavo del terreno e nel mero scorticamento meccanico dello strato superficiale tufaceo, improduttivo sia di immissioni di gas nocivi in grado di compromettere significativamente la qualità dell'aria, sia di sversamenti sul suolo o di infiltrazioni nel sottosuolo di sostanze inquinanti, tali da causare il deterioramento dei corpi recettori o dell'inquinamento della falda acquifera.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso sostenendo che è ormai pacifica la natura dell'inquinamento ambientale prevista dal codice penale, quale reato di danno posto a tutela dell'ambiente in quanto tale (e non anche della salute pubblica) e che presuppone l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza stabiliti dal codice penale. L'art. 452-bis del codice penale non prevede quindi per la sua configurazione una prova della contaminazione in senso stretto, per cui, per ritenere integrato il reato, non si deve necessariamente accertare che ci si trovi di fronte a un sito contaminato. Quindi – e questo rileva anche in fase di accertamento del reato – ci può essere inquinamento ambientale valutabile anche a prescindere dal superamento dei valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr) secondo la definizione di cui all'art. 240, lett. e), Dlgs 152 del 2006, che a esso àncora l'illiceità della condotta.

Secondo questo orientamento giurisprudenziale ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale la valutazione delle condotte di "deterioramento" o "compromissione" del bene non richiede necessariamente l'esplicitamento di specifici accertamenti tecnici, consistendo l'oggetto del reato in un'alterazione, significativa e misurabile, dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, in caso di "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali

correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, in caso di "deterioramento", da una condizione di squilibrio strutturale, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi. Proprio per tali ragioni, nel caso di cui qui si tratta, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il *fumus* del delitto di inquinamento ambientale, in considerazione del fatto che lo scorticamento dello strato tufaceo riscontrato nel fondo condotto in locazione dall'indagato, come detto esteso a un'area di circa 1.000 metri quadrati e profondo non meno di 4-5 metri, avesse potuto comportare un evidente deterioramento del bene "ambiente", inteso come decadimento delle sue caratteristiche qualitative.

Da un punto di vista operativo questo orientamento della Corte di Cassazione va valutato con prudenza. Esso si riferisce infatti alla fase cautelare reale del procedimento penale, tesa a impedire che l'uso della cosa pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati; in buona sostanza, in tale fase, è più che sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, un'alta probabilità di cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni tutelati, non essendo richiesto un più puntuale accertamento delle condizioni di fatto del bene. In realtà, sin dalla fase delle indagini, chi opera dovrebbe considerare la necessità di trovarsi di fronte alla necessità di dimostrare – in un futuro processo – la situazione differenziale delle matrici ambientali e dei siti, tra quella antecedente e quella successiva alla condotta (illecita). Mentre in alcuni casi questo mutamento negativo potrà essere descritto "narrativamente", in altri si renderà necessaria un'analisi qualitativa delle sostanze inquinanti eventualmente presenti nelle matrici ambientali, risalendo ove possibile a precedenti accertamenti a fini comparativi: con evidente impegno richiesto agli operatori e correlativa necessità di puntuali direttive d'indagine da parte dell'autorità giudiziaria inquirente.

